

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI

RICHIEDI SUBITO L'ISEE 2022

Dal **1 Marzo 2022** entrano in vigore le norme che regolano gli **assegni per i figli a carico** disabili, minorenni e per quelli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- frequentino un corso di formazione scolastico o professionale, ovvero corso di laurea
- svolgano un tirocinio formativo o attività lavorativa con reddito fino a 8.000,00 € annui
- siano registrati come disoccupati
- svolgano il servizio civile universale

Per i figli disabili a carico non sono previsti limiti di età.

Per ottenere l'assegno oltre a presentare la relativa domanda è necessario avere un'attestazione **ISEE in corso di validità**.

L'importo spettante verrà erogato direttamente dall'INPS mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato.

L'importo dell'assegno, è variabile e dipende da una serie di condizioni quali:

L'assegno è riconosciuto solo se il richiedente anche lavoratore straniero possiede precisi requisiti (art. 3 Decreto):

CONDIZIONI

- **valore dell'indicatore ISEE**
- **età anagrafica e numero dei figli**
- **condizione di disabilità**
- **altre caratteristiche del nucleo familiare**

REQUISITI

- **cittadinanza**
- **residenza**
- **soggiorno**

La **domanda da presentare all'INPS** potrà essere inviata dal Patronato e decorre dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno 2022 la decorrenza dell'assegno è dal 1° marzo 2022, oltre tale data decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Dal 1° Marzo 2022 gli importi percepiti in busta paga per assegni familiari e detrazioni per figli a carico fino al compimento dei 21 anni non verranno più erogati perché entra in vigore l'Assegno Unico Universale Figli.

Presso il CAAF CGIL puoi richiedere gratuitamente l'attestazione ISEE e avere le indicazioni relative alla compilazione della domanda per l'ASSEGNO UNICO.

Prenota un'appuntamento al CAAF CGIL per richiedere l'ISEE 2022
per rivolgerti alla sede a te più vicina consulta il sito www.caafcgilmarche.it

Art.4 schema di D.Lgs Assegno Unico in attuazione della legge 1° aprile 2021 n.46		Figli minori	Figli 18-20 anni	Figli disabili di età pari o superiore ai 21 anni	Tipologia di controllo
Assegno base per ciascun figlio (c.1, 2, 6)	ISEE fino a 15.000€	175 €	85 €	85 €	Presenza o meno del ISEE
	ISEE compreso tra 15.001€ e 40.000€	compreso tra 174,5€ e 50€	compreso tra 84,8€ e 25€	compreso tra 84,8€ e 25€	
Maggiorazioni	ISEE assente o > 40.000€	50 €	25 €	25 €	Presenza o meno del ISEE
	ISEE fino a 15.000€	85 €			
	ISEE compreso tra 15.001€ e 40.000€	compreso tra 84,7€ e 15€			
	ISEE assente o > 40.000€	15 €			
	Indipendente dall'ISEE	105 €	-	-	
Figli non autosufficienti (c.4.1)	Indipendente dall'ISEE	95 €	-	-	Permettere autodichiarazione in fase di domanda. Se presente ISEE, valutare il dato inserito nella DSU. In generale è opportuno un controllo su archivi InvCiv in fase di istruttoria
		85 €	-	-	
		-	50 €	-	
		20 €	-	-	
Madre < 21 anni (c.7)	ISEE fino a 15.000€	30 €	-	-	Età anagrafica
Entrambi i genitori hanno reddito da lavoro (c.8)	ISEE compreso tra 15.001€ e 40.000€	compreso tra 29,9€ e 0€	-	-	Verificare da ISEE se è stato dichiarato che entrambi i coniugi percepiscono un reddito da lavoro
	ISEE assente o > 40.000€	0 €	-	-	

*Maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo (c.10)

ART. 3 (REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE)

1. L'assegno di cui all'art. 1 è riconosciuto a condizione che **al momento della presentazione della domanda** e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso **congiuntamente** dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
 - sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
 - sia residente o domiciliato in Italia;
 - sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.